

CORSO DI DIRITTO
ANTIDISCRIMINATORIO
La discriminazione per orientamento
sessuale

17 marzo 2016

Palazzo di Giustizia di Torino – Aula
Magna

AVV. MICHELE POTE'

DISCRIMINAZIONE PER ORIENTAMENTO SESSUALE

- L'insieme degli stereotipi, rappresentazioni, pregiudizi emotivi e comportamenti orientati a determinare processi di esclusione, condanna, stigmatizzazione, allontanamento, negazione, violenza nei confronti di ciò che non è inquadrabile nel modello dominante di orientamento sessuale

OGGETTO DELLA DISCRIMINAZIONE

OMOSESSUALITA': condizione che è opposta e contrapposta all'unico modello di orientamento sessuale socialmente riconosciuto ed accettato come possibile, e cioè l'eterosessualità

BISESSUALITA': prevede la possibilità dell'attrazione erotico-affettiva nel medesimo soggetto verso persone sia del proprio sia del sesso opposto e dunque viene condannata non solo in quanto tradisce il presupposto della "eterosessualità obbligatoria", ma è considerata come una tendenza ad utilizzare la "componente eterosessuale" come dimensione compensatoria di un'omosessualità non accettata a livello soggettivo

OMOFOBIA

- Con il termine omofobia si indica la paura degli eterosessuali di trovarsi a stretto contatto con persone omosessuali e/o il disgusto per se stessi parte delle persone omosessuali (omofobia interiorizzata)
- Non è una fobia clinicamente intesa, ma un atteggiamento pregiudizievole, una concezione negativa dell'omosessualità.
- Si esprime mediante l'uso di un linguaggio offensivo nei confronti delle persone omosessuali, la svalutazione implicita dell'esperienza omosessuale o mediante comportamenti discriminatori e violenti nei confronti di gay e lesbiche

DISCRIMINAZIONE OMOFOBICA

- A) Piano personale: riguarda le concezioni individuali pregiudizievoli e stereotipiche nei confronti dell'omosessualità
- B) Piano interpersonale: implica la traduzione dei pregiudizi interpersonali in comportamenti
- C) Piano sociale: si esprime attraverso la reiterazione di comunicazioni sociali improntate sulla continua riproposizione di stereotipi su gay o lesbiche
- D) Piano istituzionale: discriminazione manifestata più o meno apertamente in istituzioni quali scuola, famiglia, Stato, Chiesa, ecc.

FONTI DEL DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO

- A livello internazionale: Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo
- A livello europeo: Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, Trattato di Amsterdam, CEDU (art. 14), Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 21)
- Risoluzione del Parlamento europeo del 24.5.2010 sulla lotta all'omofobia in Europa
- Risoluzione del Parlamento europeo del 4.2.2014 sulla tabella di marcia UE contro l'omofobia e la discriminazione legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere
- Raccomandazione CM/Rec (2010) 5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle misure volte a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere

FONTI DI DIRITTO INTERNO

- Art. 2 Cost. (dignità, diritti inviolabili, formazioni sociali)
- Art. 3 Cost. (eguaglianza sia formale sia sostanziale)
- Art. 117 Cost. (rispetto degli obblighi internazionali e comunitari)
- D.Lgs. 2 luglio 2003 n. 216, che ha recepito la Direttiva UE sull'eguaglianza nel Lavoro (EC 2000/78 del 27 novembre 2000)
- Legge 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. Statuto dei lavoratori): all'art. 15 vieta gli atti o i patti discriminatori in ragione del sesso e dell'orientamento sessuale

D.LGS. N. 216/2003

- Art. 2 c. 1: per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta
- Discriminazione diretta: quando per religione, per convinzioni personali, per disabilità, per età o per orientamento sessuale una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra persona in una situazione analoga
- Discriminazione indiretta: quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere in una situazione di particolare svantaggio, rispetto ad altre persone, coloro che professano una determinata religione o ideologia, le persone disabili, le persone di una particolare età o orientamento sessuale

IL CASO TAORMINA

- Ordinanza 6.8.2014 Tribunale di Bergamo sez. Lavoro: ha accertato il carattere discriminatorio delle dichiarazioni rese dal noto avvocato Carlo Taormina, consistenti nell'aver affermato, nel corso di un programma radiofonico, di non voler assumere nel proprio studio avvocati, altri collaboratori e/o lavoratori omosessuali e lo ha condannato al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla ricorrente associazione Avvocatura per i diritti LGBTI - Rete Lenford e a pubblicare a proprie spese l'ordinanza sul quotidiano "Il Corriere della Sera"
- Tale ordinanza è stata confermata in secondo grado dalla Corte di Appello di Brescia con sentenza dell'11.12.2014

GIURISPRUDENZA DELLA CEDU

- CASO KOZAK C. POLONIA (sentenza 2.3.2010): riguarda il rifiuto delle autorità polacche di riconoscere al partner omosessuale il diritto di succedere nel contratto di locazione del proprio compagno deceduto. Violazione degli artt. 8-14 CEDU
- CASO E.B. C. FRANCIA (sentenza 22.1.2008): rigetto da parte delle autorità amministrative della domanda di accordo finalizzato all'adozione di un bambino da parte di una lesbica nubile, convivente con la sua partner. Violazione degli artt. 8-14 CEDU
- CASO SCHALK e KOPF C. AUSTRIA (sentenza 24.6.2010): riguarda l'impossibilità per una coppia omosessuale di sposarsi. L'art. 9 della Carta di Nizza omette il riferimento alla diversità di sesso sia in relazione al diritto di costituire una famiglia sia per quanto riguarda il diritto di sposarsi. Art. 12 CEDU non viene violato, in quanto spetta al legislatore nazionale autorizzare o meno il matrimonio omosessuale
- CASO P.B. e J.S. C. AUSTRIA (sentenza 22.7.2010): la mancata estensione al partner omosessuale dell'assicurazione di malattia e di quella contro gli incidenti è contraria agli artt. 8-14 CEDU. La relazione stabile tra persone dello stesso sesso rientra non solo nella nozione di vita privata, ma anche in quella di famiglia
-

GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA U.E.

- CASO GRANT (sentenza 17.2.1998, causa C-249/96): il rifiuto da parte del datore di lavoro di concedere alla partner della Sig.ra Grant le agevolazioni che riconosceva al coniuge di un altro suo dipendente non costituisce discriminazione vietata dalle norme comunitarie
- CASO D. e SVEZIA C. CONSIGLIO (sentenza 31.5.2001, cause riunite C-122 P e C-125/99P): nega la sussistenza di una discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale, poiché, nei casi di specie, l'esclusione della concessione dell'assegno familiare si applica anche al convivente di una coppia eterosessuale
- CASO TADAO MARUKO (sentenza 1.4.2008, causa C-267/06): i componenti di un'unione registrata non possono essere sottoposti ad un trattamento meno favorevole rispetto ad una coppia coniugata (nella specie diritto alla pensione di reversibilità)
- CASO ROMER (sentenza 10.5.2011, causa C-147-08): viola il divieto di discriminazione fondato sulle tendenze sessuali una norma nazionale, secondo cui un beneficiario partner di un'unione civile percepisca una pensione complementare di vecchiaia di importo inferiore rispetto a quella concessa a un beneficiario coniugato

SENTENZA CORTE COST. N. 138/2010

- Ha respinto le questioni di legittimità costituzionale delle norme del codice civile che non consentono il matrimonio same-sex, ma ha affermato che l'unione omosessuale va comunque considerata una formazione sociale ai sensi dell'art. 2 Cost.
- In relazioni a particolari ipotesi, la Corte costituzionale può intervenire a tutela di specifiche situazioni, ove si riscontri la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione di coppia coniugata e quella di coppia omosessuale, in applicazione del criterio di ragionevolezza.
- Le persone omosessuali godono, ex art. 2 Cost., del *“diritto fondamentale di vivere liberamente la propria condizione di coppia”* e spetta al Parlamento il compito di *“regolare diritti e doveri dei componenti della coppia”* mediante *“una disciplina di carattere generale”*

CASS. CIV. N. 4184 15.3.2012

- Caso avente ad oggetto il matrimonio contratto in Olanda da due cittadini italiani dello stesso sesso.
- Pur ribadendo l'intrascrivibilità in Italia di tale matrimonio, la Cassazione afferma che *“i componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione, quali titolari del diritto alla vita familiare e nell'esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni, segnatamente alla tutela di altri diritti fondamentali, possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza appunto di specifiche situazioni, il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata”*
- Matrimonio same-sex non più inesistente nel nostro ordinamento, ma inidoneo a produrre effetti giuridici

DECRETO TRIBUNALE REGGIO EMILIA

13.2.2012

- Caso di un cittadino uruguayano cui la Questura aveva negato la carta di soggiorno benchè coniuge di un cittadino italiano con cui aveva contratto matrimonio in Spagna.
- Il Tribunale annulla il provvedimento della Questura rilevando che la normativa europea sul diritto dei cittadini U.E. e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, esaminata alla luce dell'art. 9 della Carta di Nizza e della giurisprudenza CEDU e della Corte costituzionale, comporta che ai fini del diritto di soggiorno vada riconosciuta la qualità di familiare anche al coniuge omosessuale.

ALTRI DIRITTI RICONOSCIUTI DALLA GIURISPRUDENZA ALLE COPPIE SAME- SEX

- Risarcimento dei danni da morte del convivente
- Sublocazione dell'immobile
- Qualifica di obbligazione naturale alle donazioni fra conviventi omosessuali
- Diritto del convivente omosessuale di astenersi dal testimoniare
- Diritto di iscrizione del convivente omosessuale alla Cassa Mutua nazionale per il personale delle banche di credito cooperativo

CASO OLIARI: SENTENZA CEDU

21.7.2015

- La Corte di Strasburgo condanna l'Italia per violazione dell'art. 8 Cedu: *“il mancato riconoscimento, nell'ordinamento giuridico italiano, delle unioni civili costituite da persone dello stesso sesso viola il diritto di queste ultime al rispetto della loro vita familiare e si pone in contrasto con l'art. 8 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali”*

UNIONI CIVILI: D.D.L. CIRINNA'

- D.D.L. N. 2081, poi confluito in un maxiemendamento composto da un unico articolo (*“Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”*)
- Diritti e doveri patrimoniali: equiparazione pressochè piena al matrimonio
- Differenze rispetto al matrimonio: lo scioglimento dell'unione civile avviene senza il lungo periodo di separazione (da sei mesi ad un anno) imposto ai coniugi eterosessuali. Dopo 3 mesi da una semplice dichiarazione resa innanzi all'ufficiale dello stato civile, sarà possibile iniziare la procedura di divorzio
- Cognome della famiglia: le parti stabiliscono liberamente il cognome della famiglia
- Per le parti dell'unione civile non si avrà l'obbligo di fedeltà
- I matrimoni same-sex celebrati all'estero verranno riconosciuti in Italia come unioni civili

PROFILI DI DIRITTO PENALE

- Legge Reale n. 654 del 1975, ratifica della convenzione di New York del 1966 contro ogni discriminazione razziale
- Decreto Legge Mancino n. 122 del 1993
- Art. c . 1: “Salvo che non costituisca più grave reato, è punito:
- A) chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico
- B) chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi
- C) chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi
- D.D.L. Scalfarotto “Disposizioni in materia di contrasto dell’omofobia e della transfobia” approvato dal Senato nell’estate 2013
- Estende le norme incriminatrici previste dalla Legge Reale-Mancino ai reati d’odio fondati sull’omofobia o sulla transfobia
- Procedibilità d’ufficio
- Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’art. 98 c.p. concorrenti con quelle di cui al comma 1 (reati commessi con finalità di odio razziale, religioso, etc.) non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste (no giudizio di bilanciamento)